



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. SRCPIE/9/2009/PAR

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, nell'adunanza del 17 marzo 2009, composta dai Magistrati:

Dott. Ivo MONFELI	Presidente
Dott. Ugo REPPUCCI	Consigliere
Dott. Salvatore CORRADO	Consigliere
Dott. Walter BERRUTI	Referendario Relatore

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, con il quale è stata istituita in ogni regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, comma 8;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva;

Vista la richiesta proveniente dal comune di Coggiola n. 400 del 2 febbraio 2009, recante un quesito sulla legittimità di una modifica del regolamento comunale in materia di ICI che elimini un'ipotesi di esenzione dall'imposta ivi prevista (nel caso, quella che riguarda l'assimilazione all'abitazione principale dell'abitazione data in comodato ai parenti in linea retta o collaterale oltre il primo grado);

Vista l'ordinanza n. 13/PAR/2009, con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta e ha nominato relatore il Referendario Dott. Walter Berruti;

Udito il relatore;

Ritenuto in

FATTO

Il comune di Coggiola, con nota a firma del suo sindaco, ha formulato una richiesta di parere, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, in merito alla legittimità dell'eliminazione dell'esenzione dall'imposta per l'abitazione data in comodato ai parenti in linea retta o collaterale oltre il primo grado, prevista nel regolamento comunale sull'ICI.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La funzione consultiva delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti è prevista dall'art. 7, comma 8, della L. n. 131/2003 che dispone che le regioni, i comuni, le province e le città metropolitane possano

chiedere alle dette Sezioni regionali di controllo pareri in materia di contabilità pubblica.

1. Preliminarmente occorre verificare la sussistenza del requisito soggettivo e di quello oggettivo.

1.1. La legittimazione a richiedere pareri è dei soli enti previsti dalla citata L. n. 131/2003.

La richiesta di parere in esame è stata formalizzata dal sindaco del comune di Coggiola.

Sotto il profilo soggettivo, dunque, essa è ammissibile.

1.2. I pareri sono previsti, dalla L. n. 131/2003, esclusivamente nella materia della contabilità pubblica.

L'ambito oggettivo di tale locuzione, in conformità a quanto stabilito dalla Sezione autonomie nel citato atto di indirizzo del 27 aprile 2004, nonché nella deliberazione n. 5/2006, deve ritenersi riferito alla "attività finanziaria che precede o che segue i distinti interventi di settore, ricomprendendo, in particolare, la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli".

Inoltre, come precisato nei citati atti di indirizzo, possono rientrare nella funzione consultiva della Corte dei conti le sole richieste di parere volte ad ottenere un esame da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale.

Il quesito verte sull'interpretazione di una norma avente natura contabile secondo quanto sopra precisato.

Pertanto, la richiesta di parere è da ritenersi ammissibile sotto il profilo oggettivo.

2. Nel merito. Il D.L. 27 maggio 2008, n. 93, recante disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie, conv. in L. 24 luglio 2008, n. 126, all'art. 1 (rubricato "Esenzione ICI prima casa"), comma 7 ha stabilito che *"Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato"*.

Il Comune, in sostanza, dubita che, alla luce di tale normativa statale, permanga in capo all'ente locale il potere di introdurre modificazioni al proprio regolamento, quali la eliminazione di fattispecie di esenzione dall'imposta, che si risolvono in un indiretto aumento della pressione fiscale.

La materia dell'esenzione dall'ICI sull'abitazione principale ha trovato regolamentazione da parte del legislatore statale (cfr. commi 1 e 3 del citato art. 1 D.L. n. 93/2008), che, tuttavia, per quanto riguarda la definizione di "abitazione principale" ha rimandato alla disciplina dettata in materia dai comuni, con la precisazione che essa sia quella vigente alla data di entrata in vigore dello stesso D.L. n. 93/2008 (art. 1, comma 2: *"Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad*

esse assimilate dal comune con regolamento o delibera comunale vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.”).

Ritiene il Collegio che una limitazione della fattispecie di “abitazione principale” da parte del comune, che intervenga successivamente al citato D.L. n. 93/2008, contrasti con la finalità perseguita dal legislatore statale di salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie e quindi di ridurre (o comunque non aumentare) la pressione fiscale, oltre che con la stessa lettera della norma per la quale la definizione di abitazione principale del soggetto passivo è rimessa alla legge istitutiva dell’ICI (D.lgs. n. 504/1992 e s.m.i.) e al regolamento comunale, quest’ultimo così come vigente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

L’ipotizzata modifica del regolamento comunale provocherebbe infatti un inasprimento del prelievo tributario complessivo a carico dei contribuenti, portando a non concedere l’applicazione dei benefici per l’abitazione principale, ai fini ICI, ai proprietari di abitazioni date in comodato a parenti in linea retta o collaterale oltre il primo grado (conf. Sez. Marche, parere n. 1/2009).

E’ appena il caso di osservare che non è variato l’impianto generale delle esenzioni ICI, demandate sia alla legge statale (cfr. art. 7 D.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, che esenta dall’imposta particolari tipologie di immobili), sia al regolamento locale (cfr. art. 52 D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, che ne esclude peraltro l’individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, e art. 59 lett. e, che espressamente autorizza i comuni a prevedere la fattispecie di esenzione in questione). Il citato art. 1 D.L. n. 93/2008, per la sua natura di norma temporanea, ha evidentemente inteso sospendere, in parte, sino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, il solo esercizio del potere già attribuito a regioni ed enti locali in materia impositiva.

P.Q.M.

Nelle su estese osservazioni è il parere di questa Sezione.

Copia della presente sarà trasmessa a cura del Direttore della Segreteria all'Amministrazione che ne ha fatto richiesta.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 17 marzo 2009.

Il Referendario Relatore
Dott. Walter BERRUTI

Il Presidente
Prof. Avv. Ivo MONFELI

Depositato in Segreteria il _____
Il Direttore
Dott. Federico Sola